

COMUNICAZIONI DELLA CONFEDERAZIONE AGLI ENTI ASSOCIATI

05/2011

AGLI ENTI ASSOCIATI

INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE ED APPROFONDIMENTI

INDICE

Ministero dell'Interno: comunicato del 27 gennaio 2011 – Chiarimenti in ordine alle modalità di applicazione della riduzione dei trasferimenti, previste dall'articolo 14, comma 2 del decreto legge n. 78 del 2010	2
Federalismo Fiscale – Il nuovo parere della commissione del 27 gennaio 2011	3
Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture – Risposte a quesiti sulla tracciabilità dei flussi finanziari – Aggiornamento al 20 gennaio 2011	4
SISTRI: slittamento del termine relativo al pagamento dei contributi dal 31 gennaio al 30 aprile 2011	5
Agenzia delle Entrate – Disponibile il Modello CUD 2010	5
Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali - Un percorso per l'affido: realizzata la mappatura dei centri	5
Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici: Energie rinnovabili, avviata consultazione sul ruolo degli enti locali	7

Ministero dell'Interno: comunicato del 27 gennaio 2011 – Chiarimenti in ordine alle modalità di applicazione della riduzione dei trasferimenti, previste dall'articolo 14, comma 2 del decreto legge n. 78 del 2010

A seguito di alcune richieste di chiarimento pervenute in ordine alle modalità di applicazione della riduzione dei trasferimenti per l'anno 2011, previsti dall'articolo 14, comma 2 del decreto legge n. 78 del 2010 - convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, il Ministero dell'Interno ha predisposto la seguente nota di chiarimenti:

"Così come dato atto nelle premesse del decreto del Ministro dell'interno del 9 dicembre 2010, la base di calcolo per la quantificazione della riduzione è stata individuata nell'ultimo anno di spettanza a disposizione - ossia il 2010 - in quanto la definizione del completo assetto dei trasferimenti per l'anno 2011 non risultava ancora compiutamente determinata dalla legislazione vigente.

E' stato dato anche atto, nelle premesse del predetto decreto, della necessità di stabilire una data delle risultanze di spettanza dell'anno 2010 in dipendenza della dinamicità - nel corso dell'anno - di alcune voci in essa contenute. Tale data è stata - in particolare - stabilita al 16 novembre 2010 in modo da coniugare l'esigenza di avere a disposizione un dato di spettanza il più possibile aggiornato con quella di adottare il decreto nei tempi previsti dalle disposizioni di legge, anche per fornire agli enti locali le necessarie informazioni per la programmazione dell'attività di bilancio per l'anno 2011.

Nella base di calcolo sulla quale operare la riduzione sono considerate tutte le somme erogate a titolo di contributi e, quindi, facendo riferimento ad una base complessiva ed indistinta, costituita dal valore totale dei contributi risultanti in spettanza.

Esclusioni dalla base di calcolo sono state operate solo per alcune specifiche attribuzioni di particolare natura, come per la quota di compartecipazione Irpef dei comuni prevista dall'articolo 1, comma 191 della legge n. 296 del 2006 in quanto svincolata dai trasferimenti in godimento, ovvero per l'importo attribuito a titolo di restituzione addizionale energetica anno 2004 e destinato a rifondere alle province somme relative ad entrate proprie degli stessi enti, erroneamente versate alla tesoreria statale.

Altre tassative inclusioni o esclusioni sono state operate per neutralizzare poste presenti in spettanza a titolo di anticipo o recupero di attribuzioni, peraltro di modesto importo e concernenti fattispecie particolari.

In tale contesto applicativo, non si è rinvenuto alcun presupposto per escludere i contributi di investimento; del resto non appare secondario osservare che, mentre nella prima formulazione dell'articolo 14 comma 2 del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78 si faceva riferimento ai "trasferimenti correnti", nella stesura definitiva del testo della legge di conversione n. 122 del 2010 il richiamo fatto dalla legge è genericamente ai "trasferimenti erariali" "dovuti dal Ministero dell'interno", con un significato espressamente più ampio ed inclusivo.

Da ultimo occorre rappresentare che sono stati esclusi dalla riduzione dei trasferimenti per l'anno 2011 gli enti locali dissestati nelle condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 265 del tuoe, ossia quelli che ai fini del risanamento finanziario:

- hanno redatto l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato fra l'esercizio finanziario 2007 e il 2009;

- o anche hanno provveduto alla redazione dell'ipotesi stessa per l'esercizio finanziario 2010 alla data prevista per l'emanazione del decreto del Ministro dell'interno di applicazione della riduzione."

Federalismo Fiscale – Il nuovo parere della commissione del 27 gennaio 2011

Il 27 gennaio, a seguito della problematiche emerse nel corso dell'esame in Commissione del 20 gennaio, il Presidente della commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, ha presentato la nuova proposta di parere, modificata ed integrata rispetto alla precedente, che, d'intesa con il Governo, reca numerose modifiche al provvedimento sul federalismo fiscale.

La Commissione ha calendarizzato i lavori sul provvedimento, prevedendone il termine entro la giornata di giovedì 3 febbraio.

Il parere della commissione, oltre ad introdurre le nuove proposte di modifica allo schema di decreto alla luce delle criticità evidenziate sia dai rappresentanti degli Enti Locali che dai componenti della Commissione parlamentare stessa, contiene le seguenti osservazioni ed inviti diretti al Governo:

a) valuti il Governo le modalità più idonee per evitare che nella fase attuativa e nell'ambito della ripartizione del Fondo sperimentale di riequilibrio si determinino sperequazioni tra i diversi enti territoriali riconducibili alla disomogenea allocazione sul territorio nazionale delle case a disposizione diverse dall'abitazione principale;

b) valuti il Governo l'opportunità di prevedere che, al termine della fase transitoria prevista dall'articolo 1, comma 2, e, dunque, a decorrere dall'attivazione del fondo perequativo di cui all'articolo 13 della legge n. 42 del 2009, sia prevista una compartecipazione comunale al gettito dell'imposta sul valore aggiunto in luogo della compartecipazione comunale al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;

c) individui il Governo le forme più idonee per assicurare ai comuni, compatibilmente con il pieno rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, un ammontare di risorse finanziarie adeguate ad assicurare l'ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 14, comma 2, ultimo periodo del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122;

d) individui il Governo gli strumenti più idonei ad assicurare ai comuni un livello di risorse adeguato a garantire il finanziamento integrale delle funzioni fondamentali loro attribuite;

e) valuti il Governo l'opportunità di estendere la disposizione di cui all'articolo 4, comma 7 a favore di ulteriori soggetti tra i quali, per quanto concerne i canoni percepiti per la locazione di unità immobiliari di edilizia residenziale pubblica in proprietà o in gestione, le Aziende territoriali per l'edilizia residenziale pubblica (ATER) e gli Istituti autonomi case popolari.

Alla luce delle ultime modifiche apportate dalla Commissione abbiamo predisposto un documento di aggiornamento contenente:

- Il nuovo parere allo Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di federalismo fiscale, reso dalla commissione.
- Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale (Atto n. 292) - testo a fronte come risultante dalla proposta di parere del 27 gennaio 2011.

Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture – Risposte a quesiti sulla tracciabilità dei flussi finanziari – Aggiornamento al 20 gennaio 2011

Ad maggior chiarimento rispetto a quanto contenuto nelle due determinazioni dell'Autorità di Vigilanza (n. 8 del 18 novembre 2010 e n. 10 del 22 dicembre 2010) contenenti le prime indicazioni operative sulla nuova disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari, l'Autorità ha reso disponibile sul proprio sito internet le nuove FAQ aggiornate al 20 gennaio 2011.

Le nuove risposte riguardano i seguenti tre ordini di quesiti e sono reperibili su <http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/Comunicazione/FAQ/FAQtracciabilita#B>:

- A - Quesiti relativi alla tracciabilità dei contratti stipulati dopo il 7 settembre 2010.
- B - Quesiti relativi alle modalità di attuazione della tracciabilità.
- C - Quesiti relativi alla tracciabilità dei contratti stipulati prima del 7 settembre 2010.

Riportiamo di seguito l'elenco delle esclusioni dall'obbligo di richiesta del codice CIG ai fini della tracciabilità, come indicato dall'Autorità di Vigilanza:

- i contratti aventi ad oggetto l'acquisto o la locazione di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni (articolo 19, comma 1, lett. a, prima parte, del decreto legislativo n. 163/2006);
- i servizi di arbitrato e conciliazione (articolo 19, comma 1, lett. c, del decreto legislativo n. 163/2006);
- i contratti di lavoro conclusi dalle stazioni appaltanti con i propri dipendenti (articolo 19, comma 1, lett. e) del decreto legislativo n. 163/2006;
- i contratti di somministrazione di lavoro con le pubbliche amministrazioni (articoli 20 e seguenti del decreto legislativo del 10 settembre 2003 n. 276);
- i contratti di lavoro temporaneo (legge 24 giugno 1997 n. 196);
- gli appalti di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo n. 163/2006;
- il trasferimento di fondi da parte delle amministrazioni dello Stato in favore di soggetti pubblici, se relativi alla copertura di costi per le attività istituzionali espletate dall'ente;
- l'amministrazione diretta ai sensi dell'articolo 125, comma 3 del decreto legislativo n. 163/2006;
- gli affidamenti diretti a società in house ;
- i risarcimenti corrisposti dalle imprese assicuratrici appaltatrici ai soggetti terzi, estranei al rapporto contrattuale, danneggiati dalle stazioni appaltanti assicurate;
- gli indennizzi e i risarcimenti corrisposti a seguito di procedure espropriative, poste in essere da stazioni appaltanti o da enti aggiudicatori;
- gli incarichi di collaborazione *ex* articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001 (testo unico sul pubblico impiego);
- le spese effettuate dai cassieri, che utilizzano il fondo economale (solo se tali spese non originano da contratti d'appalto);

SISTRI: slittamento del termine relativo al pagamento dei contributi dal 31 gennaio al 30 aprile 2011

Ai sensi di quanto disposto dal Decreto ministeriale 17/12/2009, istitutivo del SISTRI Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, così come modificato dal D. M 1/2/2010, è previsto il pagamento da parte degli Operatori di un contributo annuo ai fini della copertura degli oneri derivanti dal funzionamento del sistema

Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, rende noto che è in fase di registrazione finale e di successiva pubblicazione sulla G.U. il Testo Unico dei decreti ministeriali che hanno disciplinato il SISTRI.

Il provvedimento stabilisce, tra l'altro, lo slittamento del termine relativo al pagamento dei contributi dal 31 gennaio al 30 aprile 2011.

Agenzia delle Entrate – Disponibile il Modello CUD 2010

L'Agenzia delle Entrate rende noto che con provvedimento direttoriale del 17 gennaio è stato approvato il nuovo modello CUD relativo ai redditi 2010 che dovrà essere consegnato al lavoratore dipendente entro la fine di febbraio 2011.

Il modello, con le relative istruzioni, è disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate all'indirizzo <http://www.agenziaentrate.gov.it>, nella sezione riservata alla modulistica.

Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali - Un percorso per l'affido: realizzata la mappatura dei centri

Nell'ambito delle attività previste dal progetto "un percorso per l'affido", è stata promossa dal ministero del Lavoro e delle Politiche sociali la realizzazione di una Banca dati nazionale dei centri ed esperienze sull'affido, attraverso la quale è possibile effettuare ricerche su base territoriale utili per le famiglie interessate ad attivare percorsi di affido familiare, e funzionali ad individuare i centri pubblici o privati che si occupano di affidamento ed i progetti realizzati in ciascuna Regione.

Dal sito del Progetto nazionale "Un percorso nell'affido":

In Italia, con l'approvazione della Legge 184 del 1983, novellata dalla legge 149/01, è garantito il diritto di ogni bambino a vivere nella propria famiglia.

Per la realizzazione di questo diritto la legge fissa cinque principi cardine:

1. il nucleo familiare in difficoltà deve essere supportato con interventi idonei ad evitare l'allontanamento dei minori
2. quando è temporaneamente impossibile per il bambino vivere nella sua famiglia d'origine, l'ordinamento italiano predispone lo strumento dell'affidamento familiare, quale breve parentesi di vita al di fuori del contesto familiare di provenienza, che consente al minore un percorso di crescita sereno in grado di assicurargli il *mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive* di cui egli ha bisogno, senza spezzare il legame con la famiglia d'origine
3. ove non sia possibile ricorrere all'affidamento familiare è consentito l'inserimento del minore in una comunità di tipo familiare
4. subordinatamente al fatto che sul territorio non siano presenti strutture di tipo familiare, è possibile la collocazione in un istituto di assistenza pubblico o privato, che abbia sede preferibilmente nel luogo più vicino a quello in cui stabilmente risiede il nucleo familiare di provenienza. Per i minori di età inferiore a sei anni l'inserimento può avvenire solo presso una comunità di tipo familiare
5. quando è definitivamente impossibile per il bambino vivere nella sua famiglia d'origine lo strumento a disposizione è quello dell'adozione legittimante, che spezza il legame affettivo e giuridico con la famiglia biologica e lo sostituisce con un nuovo legame con la cd. famiglia sociale: *la famiglia adottiva*.

Lo spirito della legge, oltre a volere garantire principalmente la permanenza del bambino nella sua famiglia di origine, mira a far sì che l'esperienza dell'affidamento sia proteso al recupero di quel legame ed al reinserimento del bambino nella sua famiglia nel più breve tempo possibile, una volta risolti i problemi di inidoneità temporanea.

In questo modo, il legislatore intende valorizzare sempre più "la genitorialità" affidataria, la capacità di accudire, crescere ed educare i bambini e gli adolescenti e di affiancare la famiglia di origine nel recupero delle capacità educative e di cura loro proprie.

Dalla collaborazione tra il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ed il Coordinamento Nazionale dei Servizi Affidato (CNSA), nasce il progetto nazionale di promozione e di sostegno dell'affidamento familiare: "Un percorso nell'affido".

Ulteriori approfondimenti su <http://www.bancadati affido.minori.it/>

Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici: Energie rinnovabili, avviata consultazione sul ruolo degli enti locali

La promozione di energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili figura tra le priorità dell'Unione europea per motivi di sicurezza e di diversificazione dell'approvvigionamento energetico, di protezione ambientale, nonché per ragioni legate alla coesione economica e sociale.

Il coinvolgimento degli enti locali, nel mercato delle fonti energetiche rinnovabili è variamente declinato in funzione del ruolo dagli stessi assunto nel processo di realizzazione degli impianti: in alcuni casi, tale ruolo è limitato al solo piano autorizzatorio, mentre, in altri, esso si concretizza in una partecipazione attiva, come:

- concedenti del suolo pubblico su cui realizzare gli impianti,
- acquirenti di forniture energetiche,
- autoproduttori ovvero produttori di energia destinata alla cessione sul mercato.

Ciò premesso l'Autorità di vigilanza sui Contratti Pubblici ha predisposto il documento di consultazione "Energia eolica e fotovoltaica, il ruolo degli enti locali: problematiche connesse alle operazioni poste in essere" al fine di avviare una consultazione on line ed adottare successivamente un atto a carattere generale e/o una segnalazione al Governo ed al Parlamento.

Entro il 21 febbraio tutti i soggetti interessati potranno inviare le loro osservazioni mediante consultazione on line del documento base predisposto dall'Avcp reperibile su <http://www.avlp.it>.

Il documento di consultazione, che rappresenta analiticamente il ruolo e le funzioni degli Enti nell'ambito del mercato delle fonti energetiche rinnovabili, è articolato come segue:

- L'ente locale come soggetto autorizzatore o concedente di suolo pubblico
- L'ente locale come concedente di suolo pubblico
- L'intervento diretto nel mercato delle FER
- L'efficientamento dei consumi energetici dell'ente locale
- La riqualificazione energetica degli immobili pubblici

Bergamo, 31 gennaio 2011

Confederazione delle Province
e dei Comuni del Nord